

TRIENNIO 2016 / 2018

Piano di prevenzione della corruzione Linee di condotta in tema di anticorruzione

(ai sensi della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, dei decreti attuativi e del Piano nazionale Anticorruzione – P.N.A.)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18/12/2015

CAMPIDANO AMBIENTE S.r.l.

*Sede legale in Centro Servizi, Zona Industriale 09047 Selargius
Tel. 070850267 - 0708607437; Fax 0708478046*

*Capitale Sociale € 1.000.000 I.V. REA 244892 C.C.I.A.A. CAGLIARI RI/CF/P.IVA 03079970921
E-mail: info@campidanoambiente.it - campidanoambiente@pec.it*

INDICE

1. SEZIONE I – PARTE GENERALE.....	2
1.1. INTRODUZIONE.....	2
1.2. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	4
2. SEZIONE I I - ANTICORRUZIONE.....	5
2.1. LA NOZIONE DI CORRUZIONE E LE FATTISPECIE DI REATO	5
2.2. SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	5
2.2.1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	6
2.2.2. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	6
2.2.3. L'AMMINISTRATORE DELEGATO.....	7

2.2.4. I DIPENDENTI.....	7
2.2.5. I COLLABORATORI.....	7
2.2.6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	7
2.3. MISURE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE.....	8
2.3.1. MISURE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE GIA' ATTUATE.....	8
2.4. METODOLOGIA SEGUITA NELL'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO DI CORRUZIONE E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE.....	9
2.4.1. CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE.....	10
2.4.2. ANALISI DEL RISCHIO DELLE ATTIVITA' POTENZIALMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI CORRUZIONE.....	10
2.4.3. VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'.....	12
2.4.4. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO.....	12
2.4.5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE.....	13
2.4.6. VALUTAZIONE DEI CONTROLLI ATTIVI E DEL RISCHIO RESIDUO.....	13
2.5. REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE.....	14
2.6. VALUTAZIONE DELLE MISURE DA ADOTTARE PER IL CONTROLLO E IL CONTENIMENTO DEI RISCHI	14
2.7. FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI DI ILLECITO.....	14
2.8. FORMAZIONE E INFORMAZIONE.....	15

_Toc46333

1. SEZIONE I – PARTE GENERALE

1.1. INTRODUZIONE

Con l'adozione del presente Piano triennale di prevenzione della corruzione (nel seguito anche il "P.T.P.C."), Campidano Ambiente S.r.l. (nel seguito anche la "Società") intende ottemperare a quanto disposto dalla L. 190/2012 in tema di anticorruzione.

La Legge 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" (Legge Anticorruzione), entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha introdotto numerosi strumenti per rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, uniformando l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese (Convenzione ONU di Merida e la Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo). Nella stesura della norma, il Legislatore ha inoltre tenuto conto delle raccomandazioni formulate all'Italia dai gruppi di lavoro in seno all'OCSE e al Consiglio d'Europa che monitorano la conformità della normativa interna di contrasto alla corruzione agli standard internazionali.

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) rappresenta il documento fondamentale della Pubblica Amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo all'interno dell'Ente stesso. Il Piano è un documento di natura programmatica, che ingloba tutte le misure

di prevenzione sia obbligatorie per legge sia ulteriori, nonché il relativo sistema di controllo e di monitoraggio della loro effettiva attuazione.

Destinatari delle disposizioni contenute all'art. 1, commi 1-57 della Legge sono, ai sensi dell'art. 1, comma 59, tutte le Pubbliche Amministrazioni come definite dall'art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.. L'art. 1, comma 34, della Legge Anticorruzione precisa inoltre che le disposizioni contenute all'art. 1, commi 15-33, si applicano alle Pubbliche Amministrazioni in senso stretto, agli Enti pubblici nazionali, nonché alle Società partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche ed alle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e dall'Unione Europea.

L'ambito soggettivo è stato successivamente esteso dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), predisposto, ai sensi della legge 190/2012, dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato, con Delibera n.72/2013 dalla C.I.V.I.IT (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione – A.-N.A.C.).

Nel P.N.A. è infatti previsto che *“sono destinatarie del P.N.A. tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli indirizzi contenuti nel P.N.A. hanno come destinatari anche le regioni, gli enti del S.S.N., gli enti locali e gli enti ad essi collegati, [omissis] I contenuti del presente P.N.A. sono inoltre rivolti agli enti pubblici economici (ivi comprese l'Agenzia del demanio e le autorità portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari. Per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”*.

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede inoltre che gli Enti pubblici economici e gli Enti di diritto privato in controllo pubblico (di livello nazionale o regionale/locale) *“per evitare inutili ridondanze, qualora abbiano già adottato Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su di essi, estendendone l'ambito di applicazione a tutti i reati considerati nella legge 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione all'attività svolta dall'Ente (società strumentali/società di interesse generale)”*. Tali parti dei Modelli di Organizzazione e Gestione - integrate ai sensi della legge 190/2012 e denominati *Piani di prevenzione della corruzione* - devono essere trasmessi alle Amministrazioni Pubbliche vigilanti e pubblicati sul sito istituzionale dello stesso Ente.

Tutti i soggetti destinatari della normativa anticorruzione sono altresì tenuti all'applicazione totale o parziale (limitatamente alle attività di pubblico interesse) dei provvedimenti normativi emanati in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 190/2012, ed in particolare del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* (Decreto Trasparenza), nonché del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190”*.

Trovano invece applicazione nei confronti delle sole Pubbliche Amministrazioni, come individuate dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165 del 2001:

il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”*

il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

Verificata l'assoggettabilità della Società alle disposizioni contenute nella Legge 190/2012, nel D. Lgs. 33/2013 e nel D. Lgs. 39/2013 - ad eccezione di quelle previste esclusivamente per le PA in senso stretto - ed avendo deciso di adottare contestualmente un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (MOGC), la Società ha proceduto con l'allineamento del Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, estendendo gli ambiti di applicazione a tutti i reati considerati nella legge 190/2012, dal lato attivo e passivo. Tale impostazione è stata poi confermata dal "Documento condiviso dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'ANAC per il rafforzamento dei meccanismi di prevenzione

della corruzione e di trasparenza nelle società partecipate e/o controllate dal Mef" di dicembre 2014, nel quale viene chiaramente ribadito come le misure contemplate dalla L. 190/2012 debbano trovare applicazione per le società controllate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche nei casi in cui le stesse abbiano già adottato il Modello previsto dal d.lgs. 231/2001, in quanto l'ambito di applicazione dei due interventi normativi sopra menzionati non coincide. Difatti, mentre le norme contenute nel d.lgs. 231/2001 sono finalizzate alla prevenzione di reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società, la L. 190/2012 persegue la finalità di prevenire condotte volte a procurare vantaggi indebiti al privato corruttore in danno dell'ente (nel caso di specie, della società controllata). Ne consegue che le società controllate, che abbiano già approvato un Modello di prevenzione dei reati della specie di quello disciplinato dal d.lgs. 231/2001, devono integrarlo con l'adozione delle misure idonee a prevenire anche altri fenomeni di corruzione e illegalità all'interno delle Società, come indicati dalla L. 190/2012. Recentemente gli "Indirizzi per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società controllate o partecipate dal ministero dell'economia e delle finanze" e le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", pubblicate per consultazione in data 25 marzo 2015, rispettivamente dal Mef e dall'ANAC, hanno confermato quanto sopra, formalizzando l'obbligo di integrare il Modello ex d.lgs. 231/01 con l'adozione delle misure idonee a prevenire anche i fenomeni corruttivi all'interno delle società: tali misure costituiscono, appunto, il Piano di prevenzione della corruzione.

A tal fine è stato predisposto il presente documento denominato "*Piano di prevenzione della corruzione. Linee di condotta in tema di anticorruzione*", che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello organizzativo stesso.

Il documento in questione, redatto con lo scopo di fornire le linee di condotta in tema di anticorruzione, nonché gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie in materia di anticorruzione, si articola in due Sezioni:

- a) a prima parte dà evidenza del processo di adozione del Piano di prevenzione della corruzione (Sezione I - Parte Generale);
- b) la seconda, dedicata al tema della prevenzione della corruzione, illustra i reati introdotti dalla Legge anticorruzione ed astrattamente configurabili in capo alla Società nei rapporti con la Pubblica Amministrazione nonché la metodologia, i criteri di individuazione delle aree a rischio di corruzione, nonché le contromisure obbligatorie ed ulteriori che la Società intende porre in essere per sensibilizzare e prevenire il fenomeno corruttivo, oltre ad individuare i soggetti destinatari del piano medesimo ("Sezione II - Anticorruzione");

Il presente Piano, verrà pubblicato sul sito istituzionale della Società alla sezione "Amministrazione trasparente" - "Piano Anticorruzione", è altresì trasmesso e notificato a tutti i soci.

1.2. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Conformemente a quanto indicato dalla Legge Anticorruzione, compete al Responsabile della prevenzione della corruzione sottoporre al Consiglio di Amministrazione (nel seguito anche CdA) l'approvazione del presente documento.

Eventuali modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono approvate dal CdA su proposta del Responsabile; ogni altra modifica di carattere meramente formale è di competenza del Responsabile anticorruzione.

Il Piano di prevenzione della corruzione dovrà in ogni caso essere aggiornato (sempre su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione) - qualora:

- a) vengano accertate significative violazioni delle prescrizioni contenute nel piano stesso;
- b) sopraggiungano significativi mutamenti del contesto interno ed esterno di riferimento della Società;
- c) si verificino significative modifiche normative e/o organizzative.

2. SEZIONE I I - ANTICORRUZIONE

2.1. LA NOZIONE DI CORRUZIONE E LE FATTISPECIE DI REATO

La Legge 190/2012 non contiene una definizione univoca di "corruzione".

Tale concetto è tuttavia desumibile da quanto espressamente indicato dal Piano Nazionale Anticorruzione, secondo cui la corruzione va intesa in senso lato, come comprensiva "delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter del Codice Penale e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel titolo II, Capo I del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo".

2.2. SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le disposizioni contenute nel presente Piano sono vincolanti per:

- i membri degli Organi Sociali (Presidente, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Assemblea);
- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- Dipendenti;
- Collaboratori a qualsiasi tipo;
- Fornitori;

- Organismo di Vigilanza.
- I Collaboratori, Consulenti e Fornitori della società – soggetti terzi -, sono destinatari delle disposizioni contenute nel presente documento nei limiti di quanto espressamente previsto dal contratto sottoscritto con la società stessa.

Si riporta nel seguito la sintesi dei compiti di carattere generale assegnati ai soggetti aziendali principalmente coinvolti nella realizzazione della prevenzione della corruzione.

2.2.1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Società:

- designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- adotta, su proposta del Responsabile anticorruzione, il Piano di prevenzione della corruzione e i suoi aggiornamenti;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

2.2.2. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta del 08/04/2015, ha nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione il dipendente Pani Gianluigi che resterà in carica fino a revoca.

Il Responsabile anticorruzione della Società:

- elabora la proposta di piano della prevenzione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- propone al CdA le modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni delle prescrizioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità a prevenire la commissione di reati di corruzione;
- elabora, entro il 15 dicembre di ogni anno, la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione;
- definisce le modalità e i tempi di raccordo con i soggetti competenti nell'ambito del piano.

Al Responsabile della prevenzione è inoltre attribuito il compito di vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 39/2013.

Il Responsabile anticorruzione collabora altresì con l'Organismo di Vigilanza della Società, al fine di garantire un maggior livello di prevenzione dei comportamenti illeciti e di assicurare l'efficace attuazione del "Sistema coordinato 231 – Anticorruzione".

Considerato il delicato compito assegnatogli, al Responsabile anticorruzione sono garantiti:

- lo svolgimento di adeguati percorsi formativi e di aggiornamento anche dopo la nomina;
- un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio. L'appropriatezza va intesa non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, dovendo assicurare la presenza di elevate professionalità, che dovranno peraltro essere destinatarie di specifica formazione.

A fronte dei compiti ad esso attribuiti, la legge prevede altresì in capo al Responsabile significative responsabilità in caso di inadempimento, quali:

- responsabilità dirigenziale per la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti (art. 1, comma 8 della Legge Anticorruzione);
- responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa in caso di condanna in via definitiva all'interno dell'Ente per un reato di corruzione, a meno che il responsabile non provi di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano in conformità a quanto previsto dalla Legge e di aver vigilato sul funzionamento e l'osservanza del Piano (art. 1, comma 12 Legge 190/2012);
- responsabilità dirigenziale per ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano (art. 1, comma 14 della Legge Anticorruzione);
- responsabilità disciplinare per omesso controllo (art. 1, comma 14 della Legge Anticorruzione).

La sanzione disciplinare a carico del Responsabile, individuato ai sensi del comma 7, della Legge 190/2012, non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi (art.1, comma 14 della Legge 190/2012).

2.2.3. L'AMMINISTRATORE DELEGATO

L'Amministratore Delegato commina le sanzioni disciplinari ai dipendenti in seguito a formale contestazione di fatti e/o atti a loro addebitabili e ne danno evidenza al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nonché all'Organismo di Vigilanza e provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria dandone evidenza al Responsabile anticorruzione, nonché all'Organismo di Vigilanza.

2.2.4. I DIPENDENTI

I Dipendenti:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel Piano di Prevenzione;
- segnalano possibili situazioni di illecito di cui sono a conoscenza.

2.2.5. I COLLABORATORI

I Collaboratori:

- osservano le misure contenute nel Piano di prevenzione, limitatamente a quanto espressamente previsto nel contratto;
- segnalano possibili situazioni di illecito di cui sono a conoscenza.

2.2.6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Per quanto riguarda il ruolo e i compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza, si rimanda alla Sezione Terza della parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001.

Con riferimento a quanto previsto nel presente Piano, occorre precisare che i flussi informativi di cui al punto 3.3. del Modello ex D. Lgs. 231/2001 – Parte Generale - verranno integrati con la previsione di invio all'Organismo di Vigilanza di eventuali comunicazioni di avvio di procedimento giudiziario a carico dei dipendenti anche per i reati previsti ed integrati dalla Legge 190 del 2012, nonché di relazioni predisposte nell'ambito delle attività di controllo da parte sia di funzioni interne sia di soggetti esterni da cui possano emergere profili di criticità anche rispetto alla Legge Anticorruzione.

2.3. MISURE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Oltre all'elaborazione del Piano anticorruzione e alla nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione, il Piano Nazionale Anticorruzione prevede l'adozione di una serie di misure obbligatorie, quali:

- formazione in tema di anticorruzione; codice di comportamento; rotazione del personale;
- obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; disciplina degli incarichi d'ufficio ed attività extra-istituzionale;
- direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali (*Pantouflage* e *Revolving doors* a seguito della cessazione del rapporto, incompatibilità inconfiribilità) e definizione della relativa modalità di verifica del rispetto di tali divieti;
- direttive per effettuare controlli su precedenti penali (delitti contro la PA) ai fini dell'attribuzione degli incarichi (formazione di commissioni, assegnazione ad uffici, conferimento di incarichi dirigenziali);
- adozione di misure per la tutela del dipendente che segnala gli illeciti (*whistleblower*);
- predisposizione di protocolli di legalità negli affidamenti.

Premesso che alcune misure riguardano obbligatoriamente le sole Pubbliche Amministrazioni in senso stretto (adozione codice di comportamento, rotazione del personale, *pantouflage* e *revolving doors* a seguito della cessazione del rapporto, tutela del dipendente che segnala gli illeciti, *whistleblower*, azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile), si riportano nel seguito le misure che la Società ha già posto in essere e quelle che sono in corso di realizzazione.

2.3.1. MISURE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE GIA' ATTUATE

Ad integrazione degli adempimenti normativi in ordine alla stesura del Piano di prevenzione della corruzione, all'individuazione e alla nomina del Responsabile per la prevenzione della Corruzione, la seguente tabella intende dare evidenza delle misure previste dal P.N.A., già adottate e attuate dalla Società in quanto ricomprese nella parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs.231/2001:

Misure	
Previsione delle procedure Gestionali finalizzate alla prevenzione dei reati	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

Individuazioni di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie volte a prevenire la commissione di reati	Codice Etico Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001
Introduzione di un Codice di comportamento per i dipendenti	Codice Etico
Introduzione di un sistema sanzionatorio che includa le sanzioni per i casi di illecito	Codice Etico Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

In riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Etico, si precisa che le stesse si applicano anche a fornitori e a consulenti della Società (soggetti terzi).

La presa d'atto ed accettazione di tali disposizioni da parte dei soggetti terzi avverrà per il tramite di apposite clausole da inserire nel contratto sottoscritto dalle parti.

Oltre alle misure sopra indicate, la Società ha già provveduto ad introdurre, al proprio interno, ove applicabile - in base a quanto disciplinato dal D.L. 69/13 - un sistema per l'acquisizione delle certificazioni attestanti la sussistenza o meno di eventuali condizioni di incompatibilità o inconferibilità disciplinate dal D. Lgs. 39/2013 (dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dall'interessato ai sensi del DPR. 445/2000). Resta naturalmente inteso che la Società si asterrà dal conferire l'incarico in presenza di una o più cause di inconferibilità, pena la nullità del contratto medesimo. Qualora, invece, si dovesse rilevare una causa di incompatibilità al momento del conferimento dell'incarico, la stessa dovrà essere rimossa prima del conferimento.

La dichiarazione di insussistenza di incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 39/2013 dovrà essere rinnovata annualmente dall'interessato nel corso dell'incarico (art. 20 D. Lgs. 39/2013).

Tali dichiarazioni sono e verranno pubblicate sul sito della Società alla sezione "Amministrazione trasparente".

2.4. METODOLOGIA SEGUITA NELL'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO DI CORRUZIONE E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

La valutazione del rischio è stata effettuata individuando innanzitutto le attività potenzialmente esposte al rischio di corruzione a partire da quelle definite all'interno della Matrice delle Attività a Rischio-Reati ex D. Lgs. 231/2001, in quanto potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati ai sensi del sopra citato decreto.

Le suddette attività sono state quindi riclassificate e, con il coinvolgimento attivo dei responsabili interessati ai processi, sono state sottoposte alla valutazione del rischio di corruzione.

Nello specifico, la metodologia seguita è:

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Individuati i rischi e i presidi, laddove necessario saranno successivamente definite le ulteriori misure volte a contenere il rischio residuo, determinando responsabilità e tempi di attuazione.

2.4.1. CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

Le aree di attività potenzialmente esposte al rischio di corruzione hanno integrato quelle rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e sono state raccolte in una scheda descrittiva (c.d. “Matrice delle attività a Rischio reato integrata”) e successivamente riportate in una specifica sezione della matrice denominata “Registro dei rischi” di corruzione.

Il “Registro delle attività” a rischio di corruzione, oltre ad rappresentare uno strumento per le valutazioni iniziali, rappresenta uno strumento a supporto delle future attività di monitoraggio periodico dei rischi di corruzione e del loro aggiornamento.

Per ciascuna area a rischio definita nella Matrice integrata sono stati individuati uno o più processi aziendali di riferimento, le Aree aziendali interessate e le Responsabilità sulle singole fasi del processo di attività, al fine di definire il contesto entro il quale sviluppare la valutazione del rischio.

2.4.2. ANALISI DEL RISCHIO DELLE ATTIVITA' POTENZIALMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI CORRUZIONE

L'attività di analisi del rischio di corruzione è consistita nella valutazione sia della probabilità che il rischio si realizzi, sia degli effetti che possono conseguire dal verificarsi dell'evento (probabilità ed impatto), per giungere alla determinazione del livello complessivo di rischio (rischio inerente). Il livello del rischio inerente è rappresentato da un valore numerico (Rischio Inerente = Valore probabilità*Valore impatto); tale valore di rischio consente di determinare l'entità (più o meno elevata) dei rischi e di classificarli ai fini del relativo trattamento e dell'individuazione delle misure di contenimento da adottare.

E' stata quindi effettuata una valutazione quantitativa di:

- 1) rischio inerente;
- 2) efficacia dei presidi di controllo in essere;
- 3) rischio residuo.

La Società ha proceduto alla mappatura delle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione nonché all'individuazione, per ciascuna area, dei processi più frequentemente soggetti al verificarsi del rischio corruttivo: le aree di rischio comprendono quelle individuate come aree sensibili dall'art. 1, comma 16 della legge 190/2012 e riprodotte nell'Allegato 2 al P.N.A., nonché quelle ulteriori specificamente connesse alle attività istituzionali della Società.

Come già specificato in precedenza, la mappatura dei rischi è stata condotta sui processi aziendali rilevanti ai fini del presente Documento e considerando anche la mappatura sui rischi di reato costituenti presupposto ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

In particolare, si sono mappati i seguenti processi:

1. gestione del personale;
2. richiesta e/o rilascio di autorizzazioni e concessioni;
3. gestione contratti;
4. sovvenzioni, finanziamenti e/o agevolazioni;
5. contenzioso/attività stragiudiziale/gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria.

Per ciascun processo sono state poi individuate le potenziali aree di rischio, i potenziali rischi corruttivi e la probabilità del verificarsi di tali rischi. La valutazione del grado di rischio è stata condotta con riferimento al rischio attuale a ciascun processo, cioè prima dell'applicazione delle misure di prevenzione indicate nel Documento stesso.

Le attività ritenute maggiormente sensibili in quanto a più elevato rischio corruzione sono le seguenti:

1. Con riferimento al processo n. 1:
 - a. Processi di selezione e assunzione del personale;
 - b. Materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi;
 - c. Gestione degli adempimenti in materia di retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali;
 - d. Gestione degli incentivi e progressioni di carriera;
 - e. Gestione distacchi presso altre sedi;
 - f. Potenziali conflitti d'interesse dei dipendenti/collaboratori;
 - g. Gestione degli adempimenti in materia di cessazione del rapporto di lavoro.
2. Con riferimento al processo n. 2:
 - a. Gestione dei rapporti con altri enti (pubblici o privati) in occasione della richiesta e/o rilascio di autorizzazioni e concessioni e relativi adempimenti.
3. Con riferimento al processo n. 3:
 - a. Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, locazioni, concessione di beni e servizi e tutte le procedure successive relative alla esecuzione dei contratti;
 - b. Gestione delle consulenze e degli incarichi professionali;
 - c. Acquisto di beni, servizi e forniture;
 - d. Gare;
 - e. Contratti;
 - f. Acquisti;

- g. Pagamenti a fornitori
- 4. Con riferimento al processo n. 4:
 - a. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
 - b. Gestione attività di individuazione finanziamenti e/o agevolazioni;
 - c. Richiesta e acquisizione di finanziamenti e/o agevolazioni;
 - d. Rendicontazione circa i progetti
- 5. Con riferimento al processo n. 5:
 - a. Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria e gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
 - b. Attività stragiudiziale/bonaria di componimento dei reclami;
 - c. Attività di recupero crediti;
 - d. Risarcimento danni a terzi;
 - e. Gestione dei rapporti con i giudici competenti, CTU e loro ausiliari in occasione di procedimenti penali e civili, amministrativi e tributari che coinvolgono la società o il personale della stessa.

Si riportano in dettaglio i criteri adottati per l'analisi del rischio di corruzione.

2.4.3. VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

La probabilità è stata valutata mediante la scala di valori compresi fra 0 e 5 (come indicato dal P.N.A., Allegato 5 "Tabelle di valutazione del rischio"):

0	Nessun impatto	1	Marginale	2	Minore
3	Soglia	4	Serio	5	Superiore

La stima della *probabilità complessiva* è stata determinata dalla media dei valori assunti dai cinque indici sotto riportati. Tali indici, individuati dal P.N.A., sono stati verificati ed adeguati nella terminologia al contesto della Società.

2.4.4. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

L'impatto è stato valutato mediante una scala di valori compresi da 0 a 5 (come indicato dal P.N.A., Allegato 5 "Tabelle di valutazione del rischio").

0	Nessun impatto	1	Marginale	2	Minore
3	Soglia	4	Serio	5	Superiore

La stima dell'*impatto complessivo* è stato calcolato mediante la media dei valori assunti dai quattro indici riportati nel seguito. Anche in questo caso, gli indici, individuati dal P.N.A., sono stati verificati ed adeguati nella terminologia al contesto di CSP.

2.4.5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Il valore numerico del rischio inerente relativo a ciascuna attività è ottenuto applicando la formula matematica indicata nell'Allegato 5 del P.N.A.

Rischio inerente = Probabilità complessiva*Impatto complessivo

I valori numerici ottenuti sono classificati secondo i criteri riportati nella seguente tabella:

Valore rischio inerente	Classificazione rischio
0 ≤ 8	BASSO
8 ≤ 16	MEDIO
16 - 25	ALTO

2.4.6. VALUTAZIONE DEI CONTROLLI ATTIVI E DEL RISCHIO RESIDUO

L'efficacia dei controlli in essere è valutata mediante una scala di valori compresi da 0 a 5 (come indicato dal P.N.A., Allegato 5 "Tabelle di valutazione del rischio"):

<u>CONTROLLI</u>		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	100%	1
Sì, è molto efficace	80%	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	50%	3
Sì, ma in minima parte	20%	4
No, il rischio rimane indifferente	0%	5

Il valore numerico del rischio residuo è stato calcolato ponderando il valore del rischio inerente con il valore dell'efficacia dei controlli in essere:

Rischio residuo = Rischio inerente*Efficacia controlli

I valori ottenuti sono stati classificati secondo i seguenti criteri:

Valore rischio residuo	Classificazione rischio
0 ≤ 41	BASSO
41 ≤ 84	MEDIO
85 - 125	ALTO

2.5. REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE

Il Registro dei rischi di corruzione completo coincide con quanto previsto dal Mod. 231/2001, per le parti applicabili al suddetto piano.

2.6. VALUTAZIONE DELLE MISURE DA ADOTTARE PER IL CONTROLLO E IL CONTENIMENTO DEI RISCHI

Conclusa la fase di valutazione, i rischi sono stati classificati rispetto ai tre indici illustrati nei paragrafi precedenti (probabilità, impatto e controllo) e al valore del rischio residuo. Tale classificazione consente di individuare le attività maggiormente a rischio di commissione reato e le aree di attività che necessitano prioritariamente di interventi correttivi.

Sulla base delle suddette risultanze, illustrate nel "Registro dei rischi" di corruzione, saranno quindi definite, entro l'anno, le Misure da adottare per il controllo del rischio e per la conseguente riduzione della probabilità che il reato si verifichi. Tali misure di contenimento del rischio saranno formalizzate attraverso l'aggiornamento e l'integrazione dei Protocolli ex D. Lgs. 231/2001 già esistenti e la predisposizione, ove ritenuto necessario, di nuovi. Le misure di controllo, nei casi significativi, saranno altresì riportate nella descrizione dei processi aziendali di pertinenza.

Le risultanze delle attività periodico di controlli e monitoraggio svolte sulle attività a rischio di reato saranno oggetto di flussi informativi verso il Responsabile anticorruzione, affinché lo stesso possa verificare, anche attraverso attività di *audit* specifici, la corretta attuazione delle misure di contenimento e di prevenzione del rischio. Le risultanze di tali attività di monitoraggio, ove significative, saranno altresì inviate all'Organismo di Vigilanza della Società.

L'analisi dei rischi condotta e i risultati esposti non rappresentano un dato definitivo e imm modificabile; il flusso di attività, dettagliato nel presente documento, verrà rivalutato periodicamente e sottoposto - tutto o in parte - ad una continua attività di controllo e revisione in occasione di variazioni organizzative, evoluzioni normative o cambiamenti del contesto in cui la Società si trova ad operare.

2.7. FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI DI ILLECITO

Premessa l'applicabilità della previsione di adozione di misure a tutela del dipendente che segnala gli illeciti (*whistleblower*) alle sole Pubbliche Amministrazioni ex art. 1 D.Lgs. 165/2001, la Società nella consapevolezza che presupposto fondamentale per la prevenzione della corruzione è l'esistenza di una capillare attività di comunicazione interna fra tutti i soggetti coinvolti, adotta la procedura di segnalazione di illecito, come dettagliata nel seguito.

I dipendenti devono segnalare al Responsabile anticorruzione ogni informazione relativa a condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

A tal fine, verrà istituito uno specifico indirizzo di posta elettronica dedicato, a cui potrà accedere solo il Responsabile stesso. A tale indirizzo e-mail potranno essere trasmesse eventuali segnalazioni. Tale modalità di trasmissione intende assicurare la massima riservatezza, anche al fine di garantire la tutela del segnalante e di evitare atteggiamenti ritorsivi o discriminanti nei confronti dello stesso.

Le segnalazioni - anche anonime - potranno altresì essere imbucate nella cassetta postale, che a tal fine sarà istituita presso la sede centrale della Società .

Il Responsabile anticorruzione, definisce altresì le modalità e i tempi di richiesta e trasmissione delle informazioni ritenute necessarie per lo svolgimento della funzione di vigilanza, dandone comunicazione alle direzioni ed agli uffici interessati.

Tutte le informazioni e la documentazione pervenute al Responsabile anticorruzione devono essere custodite in un apposito archivio istituito presso la sede della Società per 10 anni e, in ogni caso, nel rispetto di specifiche normative applicabili.

Restano invariati gli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto indicato nella parte generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001.

2.8. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Nell'ambito della prevenzione della corruzione un ruolo particolarmente importante è rivestito dall'attività di formazione.

Per tale motivo, la Società si impegna a definire programmi di comunicazione e formazione al fine di garantire l'informativa a tutti i Destinatari in merito all'adozione del "*Piano di Prevenzione della corruzione - Linee di condotta in tema di anticorruzione*", nonché la divulgazione dei principali contenuti della Legge Anticorruzione, dei Decreti attuativi e degli obblighi dagli stessi derivanti.

Le attività di formazione sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in funzione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività potenzialmente a rischio reato, della qualifica dei Destinatari e del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano.

Contenuti obbligatori degli interventi formativi per tutti i Destinatari sono:

- analisi dei principali contenuti della Legge 190/2012 e dei D. Lgs. 33/2013 e D. Lgs. 39/2013;
- analisi del Piano anticorruzione, del Codice Etico adottati dalla Società, nonché dei profili di rischio connessi alle attività svolte dallo stesso;
- illustrazione delle misure di contenimento del rischio adottati dalla Società (Regolamenti, Protocolli strumentali, ...);
- richiamo alle conseguenze di carattere disciplinare legate alla violazione del Piano e/o all'assunzione di comportamenti illeciti;
- breve illustrazione di compiti e responsabilità attribuiti ai diversi Soggetti coinvolti.

L'attività di formazione dovrà riguardare anche i nuovi assunti e dovrà essere ripetuta in caso di mutamenti di mansioni, modifiche o implementazioni del Piano a seguito di interventi normativi e/o organizzativi.

Con riguardo alla diffusione del Piano di Prevenzione, la Società si impegna a:

- pubblicare avviso, in tutti i luoghi di lavoro, contenente la comunicazione, per tutto il personale aziendale, avente ad oggetto l'avvenuta adozione del presente documento da parte del Consiglio di Amministrazione;
- pubblicare il Piano di Prevenzione sul sito istituzionale della Società; trasmettere il presente documento a tutti i soci.